



ENTE SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI - FONDO DI ROTAZIONE
Ufficio Affari Legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f.

REP. n° 249 del 30/11/2020

OGGETTO: Gruppo Cosiac S.p.a. c/E.S.A.: Corte di Appello di Palermo-Sec. Sez. Civile-R.G.n.2339/2017-Sentenza n.915/2020 pubblicata il 17/06/2020.
Assegnazione somme per l'esecuzione della sentenza in favore del Gruppo Cosiac S.p.a.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO il contratto per la fornitura di tubazioni stipulato tra questo Ente e la Anbar S.p.a., oggi Gruppo Cosiac S.p.a. (giusta atto di fusione del 02/12/1998), con citazione del 27/02/2002, l'E.S.A. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2775/01, notificato il 30/01/2002, con il quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto dal Gruppo Cosiac S.p.a., aveva intimato allo stesso E.S.A. il pagamento della somma di £198.919.321 (pari ad €102.733,26), oltre interessi e rivalutazione, documentata da alcune fatture emesse per il pagamento di forniture di tubazioni solo parzialmente pagate;

- che con sentenza n.2891/2001 il Tribunale di Palermo revocò il decreto ingiuntivo opposto, stante l'intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, dell'intera sorte pari ad €102.733,26, in ordine al quale il Giudice dichiarò cessata la materia del contendere e rigettò le domande di interessi e rivalutazione del credito oggetto di ingiunzione, compensando le spese del giudizio;
- che avverso la suddetta pronuncia la Gruppo Cosiac S.p.a. propose appello e con sentenza n.1063/2013 la Corte di Appello di Palermo confermò la sopracitata sentenza del Tribunale rigettando entrambi i motivi di gravame proposti dalla società, condannandola alle spese del grado;
- che proposto a cura della Cosiac ricorso per Cassazione, la S.C. con sentenza n.20009/16, annullò la decisione impugnata, rinviando alla Corte di Appello, in diversa composizione, le valutazioni della domanda di pagamento degli accessori alla luce dei principi e dei criteri indicati come pure in merito alle spese di lite;

CONSIDERATO:

- che con atto di citazione del 04/10/2017, la Cosiac S.p.a. riassumeva il giudizio dinanzi alla seconda sez. civile della Corte di Appello di Palermo chiedendo la condanna dell'E.S.A. al pagamento degli interessi e rivalutazione, quantificati in €105.981,99;
- che l'E.S.A. costituitasi in giudizio con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, come per ogni stato e grado del contenzioso di che trattasi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione; all'udienza del 20/12/2019 la causa era assunta in decisione;

VISTA la nota dell'Avvocatura dello Stato 58920-24/07/2020-P con la quale l'Organo Legale comunica la sentenza n.915/2020 conclusiva del superiore giudizio, pubblicata il 17/06/2020 e ad oggi non notificata;

VISTA la sentenza n.915/2020 con la quale la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, sull'appello proposto da gruppo Cosiac S.p.a. nei confronti di E.S.A., in parziale riforma della sentenza n.2891/2008 resa dal Tribunale di Palermo, condanna l'E.S.A. al pagamento, in favore della Cosiac degli interessi legali sulla somma di €102.733,26 dalla data del 30/01/2002 fino al 25/12/2003 e dichiara compensate le spese legali in ragione di 1/3 per il primo grado di giudizio e della metà per gli altri (appello, cassazione e appello in sede di rinvio) come liquidate in dispositivo;

CONSIDERATO che con la summenzionata nota 58920-24/07/2020-P l'Avvocatura dello Stato ha sconsigliato il ricorso in Cassazione alla suddetta pronuncia che, *"sebbene parzialmente sfavorevole, appare adeguatamente motivata, tenuto conto delle pregresse pronunce intervenute tra le parti e delle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione, in esito alle quali il giudizio odierno è stato riassunto...., ritenendo anche le statuizioni di condanna alle spese... adeguate ai parametri normativi e proporzionate alla domanda"*; che pertanto ne ha raccomandato in ogni caso, seppure in mera ottemperanza e fatto salvo il diritto all'impugnazione, di dare immediata esecuzione alla stessa, così da evitare ulteriori aggravii di spesa;

RITENUTO pertanto di seguire le indicazioni dell'Organo Legale e quindi dare immediata esecuzione alla pronuncia in mera ottemperanza e fatto salvo il diritto all'impugnazione al fine di evitare oneri aggiuntivi;

CONSIDERATO che dai conteggi effettuati occorre procedere al pagamento della complessiva somma di €22.493,99 di cui €5.860,02 a titolo di interessi legali (calcolati sulla somma di €102.733,26 dalla data del 30/01/2002 fino al 25/12/2003) e di €16.633,97 a titolo di spese legali per i quattro gradi di giudizio, di cui:

- €5.252,83 per il primo grado (compensate per 1/3, condanna per i residui 2/3 liquidati in €3.600,00 oltre €540,00 per rimborso forf. spese gen. 15%, €165,60 per CPA 4%, €947,23 per iva 22%),
- €4.377,36 per il secondo grado (compensate per 1/2, condanna per l'altra metà liquidata in €3.000,00 oltre €450,00 per rimborso forf. spese gen. 15%, €138,00 per CPA 4%, €789,36 per iva 22%),
- €2.626,42 per il giudizio di Cassazione (compensate per 1/2, condanna per l'altra metà liquidata in €1.800,00 oltre €270,00 per rimborso forf. spese gen. 15%, €82,80 per CPA 4%, €473,62 per iva 22%) ed infine
- €4.377,36 per l'appello in sede di rinvio (compensate per 1/2, condanna al pagamento dell'altra metà liquidata in €3.000,00 oltre €450,00 per rimborso forf. spese gen. 15%, €138,00 per CPA 4%, €789,36 per iva 22%);

CONSIDERATO che quanto oggetto della presente proposta di determina è atto rientrante nell'autonomia gestionale dell'Ente;

RITENUTO che il pagamento di che trattasi è da ritenersi urgente ed indifferibile al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi e che possa essere ricompreso tra gli oneri da sostenere nella competenza economica del bilancio di previsione triennale 2019-2021, annualità 2020 gestione provvisoria, al Cap.92;

VISTA la nota prot.° 99261 del 29/09/2020 con la quale il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, con riferimento al bilancio di previsione finanziario triennio 2019/2020 approvato, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs n.118/2011 punto 8.3 dell'allegato 4/2 ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31/10/2020;

CONSIDERATO che il presente atto rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla citata nota Assessoriale, in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

PROPONE, sulla scorta di quanto sopra esposto:

di approyare, al fine di evitare ulteriori aggravii, l'esecuzione volontaria, seppure in mera ottemperanza e fatto salvo il diritto all'impugnazione (giusta nota 58920-24/07/2020 dell'Avvocatura dello Stato di Palermo), della sopra citata sentenza n.915/2020 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Seconda Sez. Civile, nel procedimento R.G. 2339/2017 in sede di rinvio dalla Suprema Corte sull'appello proposto da COSIAC S.p.a, pubblicata il 17/06/2020 e ad oggi non notificata che in parziale riforma della sentenza n.2801/2008 resa dal Tribunale di Palermo ha condannato l'E.S.A. al pagamento, in favore della Cosiac S.p.a. degli interessi legali sulla somma di €102.733,26 dalla data del 30/01/2002 fino al 25/12/2003 ammontanti ad €5.860,02 e ha dichiarato compensate le spese legali in ragione di 1/3 per il primo grado di giudizio e della metà per gli altri (appello, cassazione e appello in sede di rinvio) come liquidate in dispositivo, per un totale di €16.633,97; il tutto per la complessiva somma di €22.493,99;

di impegnare a tal fine nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2020, al Cap.92, giusta autorizzazione prot n° 99261 del 29/09/2020, la superiore somma di €22.493,99 e per l'effetto, di disporre con successivo provvedimento il pagamento in favore del Gruppo Cosiac S.p.a..

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Antonella Miccichi

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali
Dr. Marcello Caruso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
X POSITIVO

NEGATIVO

**AREA AFFARI GENERALI E COMUNI;
FONDO DI ROTAZIONE**

Il Reggente dell'Area

Il Dirigente

Dr. Giuseppe Muscarella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
POSITIVO

ATTO: 10 17940

IMPEGNO: 021297

SUBIMPEGNO:

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dr. Giuseppe Muscarella

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO

IL DIRETTORE GENERALE


- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;
- VISTA la L.R. n.22 del 28.03.1995;
- VISTA la L.R. n.19 del 20.06.1997;
- VISTA la L.R. n.4 del 16.04.2003;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
- VISTO l'art.17 della L.R. n.11/2010;
- VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
- VISTA la deliberazione E.S.A. n.28 C.A. del 24/09/2020 con la quale il Dr. Dario Cartabellotta, in atto Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana, è nominato Direttore Generale F.F. dell'E.S.A.;
- VISTA la nota prot. 99038 del 29/09/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, che approva la deliberazione E.S.A. n.28/C.A. del 24/09/2020

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare, al fine di evitare ulteriori aggravii, l'esecuzione volontaria, seppure in mera ottemperanza e fatto salvo il diritto all'impugnazione (giusta nota 58920-24/07/2020 dell'Avvocatura dello Stato di Palermo), della sopra citata sentenza n.915/2020 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Seconda Sez. Civile, nel procedimento R.G. 2339/2017 in sede di rinvio dalla Suprema Corte sull'appello proposto da COSIAC S.p.a, pubblicata il 17/06/2020 e ad oggi non notificata, che in parziale riforma della sentenza n.2891/2008 resa dal Tribunale di Palermo ha condannato l'E.S.A. al pagamento, in favore della Cosiac S.p.a, degli interessi legali sulla somma di €102.733,26 dalla data del 30/01/2002 fino al 25/12/2003 ammontanti ad €5.860,02 e ha dichiarato compensate le spese legali in ragione di 1/3 per il primo grado di giudizio e della metà per gli altri (appello, cassazione e appello in sede di rinvio) come liquidate in dispositivo e per complessive €16.633,97; il tutto per la complessiva somma di €22.493,99;
- di impegnare a tal fine nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2020, al Cap.92, giusta autorizzazione prot n°99261 del 29/09/2020, la superiore somma di €22.493,99;
- di disporre con successivo provvedimento il pagamento del sopraccitato importo in favore del Gruppo Cosiac S.p.a..



Il Direttore Generale f.f.
Dr. Dario Cartabellotta